

COMUNE DI FICARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

<p>N. 59</p> <p>Del 30.07.2021</p>	<p>REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. ESAME E APPROVAZIONE.</p>
--	---

L'anno Duemilaventuno, il giorno **TRENTA** del mese di **LUGLIO** alle ore 12:00 e segg., nella Casa comunale.

Alla convocazione in sessione **URGENTE** partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge Risultano all'appello nominale

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1) MARTORANA GIUSEPPA MARIA GABRIELLA	X		9) MORICI STEFANO	X	
2) LICCIARDI SALVATORE	X		10) CICALA ELENA	X	
3) CURVATO MARIA	X		11) MARTORANA GIOACCHINO	X	
4) TRIBUNA VINCENZO FRANCESCO PAOLO	X		12) DOMINO PIETRO	X	
5) LO CASCIO MARCO	X		13) CASCIO ROSANNA	X	
6) MONTI MARIANNA	X		14) LO CASCIO VINCENZO	X	
7) FONTANA SALVATORE	X		15) D'ALBA GIUSEPPE	X	
8) MORICI ANNA MARIA	X		16) CANNIZZARO GIUSEPPE		X

Assegnati n. 16

In carica n. 16

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Cons. Vincenzo Paolo Tribuna, nella sua qualità di Presidente

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Maria Letizia Careri

Sono nominati scrutatori i **Consiglieri Domino Pietro, Fontana Salvatore e Giusi Martorana.**

La seduta è pubblica.

PRESENTI 15

ASSENTI 1

Il **Presidente** apre il settimo punto all'ordine del giorno a oggetto - "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali. Esame e Approvazione".

L'**Assessore Giallombardo** espone sinteticamente i contenuti della proposta di deliberazione.

Il Segretario Generale in merito alla nota del Consigliere R. Cascio, pervenuta in data odierna, fa presente che il Regolamento in esame già prevede che la gestione della palestra della scuola sarà concordata e regolata da apposito protocollo d'intesa da concludersi con la dirigenza scolastica.

Il **Presidente** mette in votazione la proposta di deliberazione.

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti (n. 15 presenti - n.1 assenti) e votanti:


Favorevoli 15

Contrari 0

Astenuti 0

Il Consiglio Comunale approva la proposta di deliberazione a oggetto - "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali. Esame e Approvazione".

Terminata la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno, il **Presidente** dichiara chiusa la seduta alle ore 14:27.



COMUNE DI FICCARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Prot. n.13225 del 25.06.2021


**OGGETTO:REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI
Esame ed approvazione**

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE I^

REGOLARITA' TECNICA:

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole


*Il Responsabile del Settore I
Geom. Giovanni Morana*



REGOLARITA' CONTABILE:

Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere favorevole 29.06.2021

*Il Responsabile Settore II – Finanziario
Dott. Giovanni Di Bernardo*



Il Responsabile del Settore Amministrativo presenta la seguente proposta di deliberazione ad oggetto:
Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali. Esame e approvazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- il patrimonio degli impianti sportivi comunali è costituito da:

1. Campi di calcetto "Don Pino Puglisi", siti in Viale Europa, 14
2. Palestra Comunale - Palazzetto dello Sport "Don Nicasio Sampognaro", sita in Via Gentile;
3. Palestra annessa alla Succursale Scuola Elementare sita in via Dell'Aria.

- l'uso pubblico degli impianti sportivi deve soddisfare gli interessi generali della collettività e deve improntarsi alla massima fruibilità da parte dei cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative, sociali e rieducative;

Considerato che l'Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche nell'utilizzo degli impianti sportivi, che considera di rilevante interesse pubblico:

- concorrere in modo determinante alla fruizione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali e aggregative;
- valorizzare l'associazionismo sportivo espressione del territorio e che da anni opera nel settore, senza finalità di lucro, conformemente a quanto previsto dall'art. 90, comma 25 L. n.289/2002, come modificato dall'art.1, comma 361, L. n.205/2017;
- realizzare, in applicazione del principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione dei servizi a valenza sociale, con la collaborazione dei soggetti gestori e utilizzatori;
- ottenere una conduzione economica degli impianti, con oneri proporzionalmente ridotti a carico dell'Amministrazione e dei fruitori dei medesimi;
- salvaguardare il patrimonio degli impianti sportivi.

Rilevata la necessità, al fine di assicurare la piena rispondenza delle procedure, delle modalità e delle condizioni per l'utilizzo e la concessione degli impianti sportivi di proprietà comunale ai superiori principi e all'interesse pubblico, di predisporre e approvare uno specifico Regolamento Comunale che disciplini la gestione di detti impianti, promuovendone prioritariamente l'utilizzo a fini sociali come strumento di sviluppo e di riscatto del territorio.

Visto ed esaminato lo schema di Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, predisposto dal Segretario Generale, composto da nn. 25 articoli, allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale (All.1).

Ritenuto detto atto regolamentare meritevole di approvazione.

Visti l'art. 117, comma 6, della Costituzione e l'art.7 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuiscono ai Comuni la titolarità della potestà regolamentare.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto.

Dato atto della necessità di trasmettere la presente proposta all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, per l'acquisizione del relativo parere di competenza ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b) n. 7, D.Lgs. n.267/2000.

Reso il parere favorevole, ai sensi degli artt.49 e 147 – bis D.Lgs. n.267/2000, in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica.

PROPONE

1. Di approvare, previa acquisizione del parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, lo schema di "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali", predisposto dal Segretario Generale, composto da nn. 25 articoli, allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Al.1).
2. Di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo on line.
3. Di incaricare il Settore Amministrativo di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito comunale alla sezione Amministrazione Trasparente, alla voce Provvedimenti - Provvedimenti organi indirizzo politico e del Regolamento alla voce Atti generali, in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia di trasparenza amministrativa.


Allegati:

- Schema Regolamento
- parere regolarità tecnica.

Il Responsabile del Settore I

FTC Geom.Giovanni Morana

COMUNE DI FICARAZZI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



***REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI***

Approvato con deliberazione di C.C. n. ___ del _____

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, nell'ambito delle vigenti norme legislative e statutarie.
2. L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e deve improntarsi alla massima fruibilità da parte dei cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative, sociali e rieducative.
3. La gestione degli impianti sportivi è improntata a criteri di efficienza ed economicità e tesa alla realizzazione delle finalità istituzionali di formazione e sviluppo della pratica sportiva.
4. Con il presente Regolamento l'Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:
 - concorrere in modo determinante alla fruizione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali e aggregative;
 - valorizzare l'associazionismo sportivo espressione del territorio e che da anni opera nel settore, senza finalità di lucro, conformemente a quanto previsto dall'art. 90, comma 25 L. n.289/2002, come modificato dall'art.1, comma 361, L. n.205/2017;
 - realizzare, in applicazione del principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione dei servizi a valenza sociale, con la collaborazione dei soggetti gestori e utilizzatori;
 - ottenere una conduzione economica degli impianti, con oneri proporzionalmente ridotti a carico dell'Amministrazione e dei fruitori dei medesimi;
 - salvaguardare il patrimonio degli impianti sportivi.

Art. 2

Individuazione degli impianti

1. Gli impianti sportivi di proprietà comunale sono i seguenti:
 - Campi di calcetto "Don Pino Puglisi", siti in Viale Europa, 14
 - Palestra Comunale - Palazzetto dello Sport "Don Nicasio Sampognaro", sita in Via Gentile
 - Palestra annessa alla Succursale Scuola Elementare sita in via Dell'Aria, che per caratteristiche intrinseche e funzionali, in quanto annessa all'edificio scolastico, sarà specificatamente disciplinata da apposito protocollo di intesa con la Dirigenza scolastica.

Art. 3

Modelli gestionali degli impianti sportivi

1. La gestione degli impianti di proprietà del Comune è esercitata, di norma, in forma indiretta, mediante i seguenti modelli gestionali:
 - a. gestione convenzionata per l'uso e la gestione, mediante affidamenti in via preferenziale ai soggetti sportivi individuati dall'art. 90, comma 25 L. n.289/2002, come modificato dall'art.1, comma 361, L. n.205/2017;
 - b. gestione in concessione mediante affidamenti a soggetti diversi da quelli al punto a), solo in caso di esito infruttuoso delle relative procedure di selezione e secondo le vigenti norme in materia di contratti pubblici.

2. La gestione diretta degli impianti è prevista in via residuale, sia mediante risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ente, sia mediante affidamento in appalto delle diverse tipologie di servizi di conduzione tecnico sportiva.

Art. 4

Gestione diretta

1. Si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti in economia dall'Amministrazione Comunale attraverso risorse umane e strumentali proprie e con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria integralmente a carico dell'Ente.

2. Per l'uso temporaneo (non superiore a mesi due) degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.

3. Qualora l'impianto sportivo sia gestito direttamente dall'Amministrazione comunale, i soggetti che intendano ottenerne la concessione in uso temporanea dovranno fare richiesta all'Amministrazione Comunale, previo pagamento delle tariffe deliberate dall'Ente. Ai fini della concessione in uso temporaneo verrà data priorità ai soggetti sportivi di cui all'articolo 5 del presente regolamento e in via residuale troverà applicazione il criterio cronologico (acquisizione dell'istanza al protocollo dell'Ente).

Art. 5

Gestione convenzionata preferenziale

1. L'uso e/o la gestione degli impianti sportivi è affidata in via preferenziale, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso, a:

- società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD);
- enti di promozione sportiva (EPS);
- associazioni di discipline sportive associate (DSA);
- federazioni sportive nazionali (FSN).

2. Nell'ambito delle procedure di selezione finalizzate all'affidamento in concessione di impianti sportivi, i soggetti di cui al comma 1 possono presentarsi in forma associata.

Art. 6

Altri soggetti potenziali affidatari della gestione

1. In caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione pubblica fra i soggetti di cui al precedente articolo, l'Amministrazione può ammettere a concorrere altri operatori operanti in ambito sportivo-ricreativo, quali:

- le associazioni di promozione sociale, di cui alla L. 383/2000;
- le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- altri soggetti, aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale.

Art. 7

Procedure per l'affidamento in convenzione/gestione - requisiti di partecipazione - criteri di assegnazione

1. L'individuazione dei soggetti affidatari della convenzione/concessione avviene mediante procedura ad evidenza pubblica e precisamente mediante procedura negoziata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previo avviso pubblico per manifestazione di interesse nel rispetto

dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.

2. Qualora alla procedura esplorativa partecipasse un unico concorrente, si potrà procedere ad affidamento diretto.

3. La partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento in convezione è aperta ai soggetti di cui all'art. 5 in possesso dei seguenti requisiti:

a. perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva avviamento allo sport a livello agonistico e/o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità ricreative, educative, sociali in ambito sportivo;

b. essere dotato di atto costitutivo e statuto, da cui risulti l'assenza di scopo di lucro, democraticità ed elettività della struttura organizzativa e obbligo di redazione e approvazione del bilancio e del rendiconto finanziario;

c. non avere subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016;

d. non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. n.50/2016;

e. essere in regola con le norme vigenti in materia antimafia;

f. non avere liti pendenti con il Comune ed essere in regola con il pagamento dei tributi locali, nonché delle tariffe e dei canoni per le concessioni rilasciate a qualsiasi titolo sui beni comunali;

g. non essersi resi responsabili di inadempimenti contrattuali gravi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Ente, negli ultimi 36 mesi.

4. La partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento in gestione dei soggetti con configurazione giuridica in forma imprenditoriale presuppone il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. n.50/2016, oltre che dei requisiti di cui alle precedenti lett. e) ed f).

5. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura Associazioni, società, enti, etc.. dei quali facciano parte amministratori o dipendenti comunali che ivi svolgano funzioni direttive ovvero le abbiano svolte nell'anno precedente, nonché gli enti i cui amministratori o comunque soggetti con poteri di rappresentanza siano parenti entro il 4° grado o affini entro il 2° di amministratori o dipendenti con poteri gestionali e responsabilità di procedimento nella procedura di affidamento.

6. Ai fini dell'individuazione del soggetto affidatario dovrà darsi rilievo ai seguenti criteri, che saranno declinati con attribuzione dei relativi punteggi nell'atto indittivo della procedura di gara:

- esperienza professionale nella gestione di impianti sportivi;

- qualificazione degli istruttori e degli allenatori;

- numero degli iscritti nell'ultima stagione sportiva;

- compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;

- programma di uso e gestione in cui dovranno essere descritte le attività, gli eventi e i servizi a favore di bambini e adolescenti, anziani, disabili e di corsi ed attività sportive che assicurino la partecipazione di entrambi i sessi;

- realizzazione di eventuali interventi migliorativi per accrescere l'efficienza e la funzionalità dell'impianto;

- offerta in rialzo sul canone annuo a base di gara.

Art. 8 *Competenze*

1. L'individuazione delle modalità di utilizzo e gestione degli impianti (in amministrazione diretta/affidamento a terzi) è determinata dalla Giunta Comunale che stabilirà in caso di uso/gestione da parte di terzi anche la durata del rapporto contrattuale e gli elementi essenziali dell'accordo negoziale, conformemente al presente Regolamento.
2. La gestione della procedura per l'individuazione dell'affidatario e l'adozione di tutti gli atti di gestione del rapporto contrattuale sono rimessi alla competenza del responsabile del Settore interessato. Allo stesso modo è rimessa al suddetto Responsabile l'istruttoria e la concessione in uso temporaneo delle strutture in caso di gestione delle medesime in amministrazione diretta.

Art. 9 *Obblighi e condizioni della convenzione/concessione a terzi*

1. In caso di affidamento a terzi dell'uso/gestione, l'affidatario dovrà provvedere, a proprie spese e con proprio personale, alla custodia, alla vigilanza e alla manutenzione ordinaria degli impianti, pertinenze, dotazioni e attrezzature, alla pulizia ordinaria e straordinaria dei locali, delle pertinenze e dei campi e a quant'altro si rendesse necessario a garantire la funzionalità dell'impianto.
2. Sull'affidatario incombe, altresì, l'obbligo della sorveglianza e della custodia degli impianti sportivi e delle relative attrezzature, anche in caso di utilizzo da parte dell'Amministrazione Comunale, di altri gruppi, enti e organizzazioni sportive e in generale di tutti gli utenti.
3. Il soggetto convenzionato/concessionario può farsi carico di interventi di manutenzione straordinaria, ordinariamente a carico del concedente con conseguente riduzione del canone concessorio in misura corrispondente al quadro economico dei lavori, purchè tale possibilità sia prevista nell'atto indittivo della procedura di gara.
4. Le spese relative alle utenze di luce, gas e di fornitura acqua sono a carico dell'affidatario, mediante intestazione diretta dei contratti relativi agli impianti ovvero mediante rimborso integrale al Comune delle spese da questo anticipate.
5. Il soggetto convenzionato/concessionario alla conclusione di ciascun anno di uso e gestione dovrà presentare all'Ente una relazione sull'andamento della medesima con riferimento all'anno precedente, indicando le attività e le iniziative svolte, le tariffe riscosse, le eventuali criticità registrate e gli interventi manutentivi eseguiti.

Art. 10 *Ulteriori obblighi del gestore convenzionato/concessionario*

Il soggetto convenzionato/concessionario è inoltre obbligato a:

- Utilizzare e far utilizzare l'impianto per le finalità oggetto della convenzione e nel rispetto del presente Regolamento;
- Corrispondere all'Amministrazione un canone annuo, da versare nella misura del 30% entro 30 giorni dalla data della stipulazione del contratto e la restante parte entro la scadenza del primo anno di rapporto e per gli anni successivi in n. 2 rate di importo rispettivamente del 30% e 70%;
- Consentire l'uso gratuito delle strutture sportive per iniziative e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione o dalla stessa patrocinate, previa informazione con preavviso di 10 giorni

da parte di quest'ultima;

- Consentire l'immediato utilizzo delle strutture da parte dell'Amministrazione in caso di calamità naturali e senza alcun onere a carico dell'Ente;
- Concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate o patrocinate dal Comune;
- Concordare con il Comune le tariffe per l'accesso e l'uso dell'impianto da parte di soggetti non associati;
- Praticare tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti (portatori di handicap, anziani, associazioni di volontariato);
- Limitare l'accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni relative alla vigilanza igienico-sanitaria e alla sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
- Assumere a proprio carico imposte e tasse (anche comunali), dipendenti dal contratto e dall'attività svolta ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile e incendio;
- Effettuare, a propria cura e spese, tutte le attività strumentali, connesse o complementari all'oggetto della convenzione/concessione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico del Comune senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo;
- Ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci/associati in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
- Presentare al competente Comando Vigili del Fuoco, a proprie cure e spese, prima dell'inizio delle attività sportive e quindi dell'uso dell'impianto, "segnalazione certificata di inizio attività", con la quale un tecnico abilitato dovrà asseverare il rispetto delle condizioni strutturali e impiantistiche alla vigente normativa antincendio.

Art. 11

Diritti dell'affidatario

1. Il soggetto convenzionato/concessionario potrà utilizzare l'impianto per le proprie finalità sportive e per il relativo uso associativo e gestirne l'uso temporaneo da parte di altri gruppi, enti, organizzazioni sportive e in generale di tutti gli utenti.
2. Il Concessionario provvede alla riscossione delle tariffe per l'uso dei campi da gioco nella misura previamente concordata con il Comune e trattiene per sé i relativi proventi.

Art. 12

Convenzione/Concessione

1. L'affidamento in uso e in gestione avviene mediante stipula di apposita convenzione o concessione il cui contenuto essenziale è di seguito indicato:

- oggetto del contratto;
- descrizione dell'impianto;
- durata della gestione;

- canone;
- obblighi del gestore;
- oneri del comune;
- organizzazione delle attività;
- responsabilità e obblighi assicurativi;
- penali;
- riconsegna;
- decadenza e risoluzione del contratto;
- revoca e recesso;
- divieto di cessione del contratto e subconcessione;
- risoluzione delle controversie;
- spese contrattuali.

Art. 13

Durata della convenzione/concessione

1. L'uso e la gestione esterna mediante convenzione/concessione possono essere affidati per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a dieci anni.
2. Prima della scadenza potrà essere disposta la proroga tecnica della concessione per il tempo necessario all'individuazione del nuovo gestore mediante procedura di gara e comunque per non più di sei mesi.
3. Entrambe le parti contrattuali potranno far cessare anticipatamente gli effetti del contratto mediante esercizio della facoltà di recesso dal rapporto, per ricorrenza di gravi motivi documentati e con preavviso di almeno sei mesi dalla ricezione della comunicazione.
4. Rimane ferma la possibilità dell'Ente di recedere dal contratto per le ipotesi di revoca della concessione per le motivazioni di cui all'art.19, con preavviso di 30 giorni.

Art. 14

Tipologia d'uso degli impianti

1. Gli impianti sportivi sono utilizzati principalmente e prevalentemente per la pratica di attività sportive di interesse pubblico riconducibili alle seguenti tipologie:
 - attività agonistica svolta mediante campionati, tornei, gare, manifestazioni ufficiali, relativi allenamenti organizzati da Enti, Organismi e realtà associative riconosciute dal C.O.N.I.;
 - attività sportive di carattere amatoriale e non agonistico;
 - attività di avviamento allo sport destinata a soggetti della fascia di età compresa tra i 3 e 15 anni e agli alunni delle scuole in accordo con le Istituzioni scolastiche e con i programmi di attività approvati dalle stesse;
 - attività motorio-sportiva specificamente indirizzata ai soggetti disabili;
 - attività motorio-sportiva specificamente indirizzata agli anziani;
 - attività socio-ricreativa mirata a proteggere e a promuovere, mediante diffusione della pratica sportiva di base, la salute e il benessere dei cittadini.
2. Le autorizzazioni per l'uso, compatibile con le suddette destinazioni, sono rilasciate dall'Amministrazione Comunale, nel caso di gestione diretta; dal concessionario, nel caso di gestione convenzionata o affidata a terzi.

Art. 15

Modifiche sull'impianto

1. Il soggetto convenzionato/concessionario può proporre, in corso di rapporto, l'effettuazione di modifiche sull'impianto sportivo, destinate alla fruibilità dell'impianto, all'ampliamento dell'attività sportiva, a fornire spazi di socializzazione per la cittadinanza.
2. La domanda deve essere accompagnata, oltre che dagli allegati tecnici ed economici, da una breve relazione che illustri il significato dell'intervento, a firma del legale rappresentante.
3. Valutato il significato, l'importanza e la fattibilità della miglioria proposta, l'Amministrazione comunale, con delibera di Giunta, si riserverà di dare la sua autorizzazione per lo svolgimento dei lavori richiesti. In ogni caso l'affidatario, né alla scadenza del rapporto contrattuale, né prima, avrà diritto ad alcun rimborso, né potrà avanzare alcuna pretesa per le spese sostenute per modifiche e migliorie.
4. Qualora la miglioria venga approvata e indipendentemente dal numero e dalla rilevanza dell'intervento autorizzato, potrà essere disposta, per una sola volta, con la medesima deliberazione autorizzativa, la proroga del rapporto contrattuale per ulteriori anni due rispetto alla scadenza naturale.
5. In assenza di preventiva autorizzazione da parte del Comune, è fatto esplicito divieto all'affidatario di porre in essere trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti o delle strutture concessi. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dal Comune al concessionario possono da questi ad alcun titolo essere alienati, distrutti o concessi in prestito a terzi.

Art. 16

Responsabilità

1. Il soggetto convenzionato/concessionario è responsabile della custodia e della costante vigilanza dell'impianto sportivo per l'intera durata del contratto e anche durante i periodi di chiusura ed è l'unico e solo responsabile dell'uso, della gestione e del funzionamento dell'impianto, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi, così come è responsabile di eventuali danni arrecati a immobili, impianti e attrezzature.
2. L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose nello svolgimento delle attività all'interno dell'impianto. E' altresì responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi per danni causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezze dei beni dati in uso. E' pertanto tenuto a stipulare contratti per l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, per danni a persone e a cose, nonché per furto e incendio, le cui copie dovranno essere prodotte al Comune e allegate al contratto. L'affidatario quindi esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del rapporto contrattuale.
3. L'Amministrazione ha diritto di rivalsa nei confronti dell'affidatario per eventuali spese sostenute per danni arrecati agli impianti e per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi.
4. L'affidatario è responsabile della moralità e dell'ordine pubblico all'interno degli impianti.

Art. 17

Penali e garanzia

1. In ogni caso di inadempimento degli obblighi assunti da parte del soggetto affidatario, lo stesso è

tenuto a corrispondere all'Amministrazione le penalità che di seguito si riportano:

- uso dell'impianto per finalità diverse senza preventiva autorizzazione	€	600,00
- mancata effettuazione della manutenzione ordinaria e della pulizia:		
area sportiva	€	250,00
area di supporto	€	200,00
area esterna	€	50,00
- mancato rispetto degli obblighi di custodia e sorveglianza	€	100,00
- mancata esposizione tariffe	€	100,00
- mancato rispetto delle norme igieniche	€	300,00
- per ogni giorno di ritardo dalla richiesta del Comune nell'esecuzione di intervento posto a carico del soggetto convenzionato/concessionario	€	10,00
- per ritardo superiore a un mese rispetto alla scadenza nel pagamento delle rate di canone, per ogni mese di ritardo	€	50,00

2. In sede di redazione del contratto, potranno essere previste ulteriori penali per inadempimenti negoziali.

3. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione, inoltrata dal Comune.

4. In caso di gravi e reiterati inadempimenti, previa diffida, l'Amministrazione Comunale potrà dichiarare la decadenza del contratto con effetto immediato e la conseguente risoluzione di diritto, fatti salvi l'applicazione delle penali e il risarcimento del maggior danno.

5. A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, compreso il pagamento del canone di concessione, l'affidatario è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva che verrà svincolata alla scadenza del rapporto contrattuale, previa verifica dello stato dell'immobile e sempre che l'affidatario abbia adempiuto ai suoi obblighi.

Art. 18

Decadenza e risoluzione del contratto

1. L'Amministrazione concedente, ferma restando l'applicazione della previsione di cui all'art.1453 codice civile e delle relative penali, potrà dichiarare la decadenza del contratto con conseguente risoluzione di diritto del medesimo nei seguenti casi:

- fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra il gestore;
- scioglimento e/o cessazione dell'attività svolta dall'affidatario per qualsiasi causa;
- ritardo superiore a mesi tre rispetto alla scadenza nel pagamento del canone o ritardi continuativi (almeno tre consecutivi anche se di durata inferiore);
- destinazione dell'immobile ad uso diverso da quello oggetto del contratto;
- mancato rispetto delle disposizioni d'ordine pubblico, delle norme igienico sanitarie vigenti, delle norme regolamentari in materia di inquinamento acustico e per gravi motivi di ordine morale e di decoro;
- mancata osservanza degli obblighi di manutenzione tali da pregiudicare la buona conservazione e/o la funzionalità degli immobili e degli impianti;
- violazione del divieto di cessione del contratto e subconcessione;
- utilizzo di personale privo dei requisiti di legge;
- utilizzo dell'immobile per lo svolgimento di attività lesive dell'immagine e del decoro

dell'Amministrazione, accertate con qualsiasi mezzo;

- applicazione di tariffe diverse rispetto a quelle concordate con il Comune per l'accesso all'impianto e la fruizione dei relativi servizi;
- danneggiamenti alle strutture, intenzionali o derivati da negligenza nella conduzione e gestione degli impianti sportivi;
- perdita dei requisiti previsti per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dal contratto.

Art. 19

Revoca

1. L'amministrazione comunale ha facoltà di revocare i contratti, o sospenderli temporaneamente o limitarne il contenuto nei casi in cui si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto, oppure quando intenda realizzare interventi strutturali migliorativi dell'impianto stesso o in generale per rilevanti ragioni di interesse pubblico.

Art.20

Divieto di cessione del contratto e sub concessione

1. All'affidatario è fatto divieto di cessione del contratto e di ogni forma di subconcessione anche parziale dell'impianto, pena l'immediata decadenza e risoluzione di diritto del contratto, oltre risarcimento danni e spese eventualmente cagionati all'Amministrazione Comunale.

Art.21

Regime tariffario

1. Le tariffe per l'uso degli impianti devono essere determinate in modo da favorire attività propedeutiche all'agonismo, agonistiche e non, destinate all'attività giovanile, ai disabili, agli anziani e alle associazioni di volontariato. E' possibile prevedere un sistema agevolato di tariffazione per usi non occasionali.

2. Nel rispetto di detti criteri generali l'affidatario definisce il regime tariffario per l'utilizzo degli impianti sportivi, previo accordo con l'Amministrazione risultante da delibera di Giunta Comunale.

Art. 22

Controlli

1. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di provvedere, in qualunque momento e nel modo che ritiene più adeguato attraverso gli uffici preposti, ad effettuare verifiche negli impianti per assicurarsi che l'uso o la gestione degli stessi avvenga nell'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dal contratto.

2. L'affidatario è tenuto a fornire agli incaricati alla vigilanza e controllo la massima collaborazione e ad esibire la documentazione eventualmente dovuta.

3. All'atto della consegna dell'impianto all'affidatario dovrà essere redatto dal competente Settore, in contraddittorio, un verbale contenente la descrizione dello stesso e delle relative dotazioni e attrezzature.

4. All'atto della riconsegna al Comune deve essere redatto, a cura del soggetto convenzionato/concessionario ed in contraddittorio con il responsabile competente del Comune, processo verbale di regolare restituzione da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni. Eventuali mancanze o danneggiamenti verranno posti a carico dell'affidatario, che dovrà provvedere al ripristino a propria cura e spese o dovrà corrispondere al Comune l'importo necessario agli interventi e/o acquisti, determinato tenendo conto del valore iniziale decurtato del successivo deprezzamento, pena l'escussione della cauzione.
5. Gli impianti sono sottoposti periodicamente da parte degli uffici a verifica dello stato di conservazione e di manutenzione. In caso di accertate irregolarità, l'affidatario è tenuto a ottemperare immediatamente o comunque entro 5 giorni alle disposizioni impartite dal responsabile comunale competente, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone che ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Art. 23

Pubblicità

1. L'affidatario avrà diritto ad esercitare la pubblicità visiva e fonica dell'impianto assegnato, con l'obbligo di ottemperare al pagamento del relativo Canone unico patrimoniale.
2. L'affidatario è responsabile della sicurezza, manutenzione e decoro della pubblicità installata e si assume ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni che possano derivarne a terzi tenendo indenne, senza eccezioni, il Comune.

Art. 24

Richiamo alle disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti norme di legge.

Art. 25

Rinvio dinamico ed entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme nazionali vincolanti. In tali casi, in attesa di formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo on line.
3. Il presente regolamento abroga tutte le norme regolamentari incompatibili.


Il presente Regolamento è stato pubblicato all'Albo on-line del Comune per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____ - Rep. n. _____.

Il presente Regolamento è entrato in vigore in data _____.

Ficarazzi, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Maria Letizia Careri

Prot. 14347 del 9/7/21



Comune di Ficcarazzi
Città Metropolitana di Palermo

Collegio dei Revisori dei Conti

Al Responsabile del Settore I
E p.c. Al Segretario Generale
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sig. Sindaco
Loro Sede

OGGETTO: Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto "regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali" - prot.n.13477 del 29.06.2021.

In riscontro alla nota prot. 13477 del 29.06.2021, pervenuta a mezzo pec in data 30.06.2021, si evidenzia che ai sensi dell'art. 239 TUEL, comma 1, lett.b, punto 7, l'organo di revisione esprime pareri in materia di: proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che codesto collegio non debba esprimere alcun parere sulla proposta in oggetto.

Codiali Saluti.

Collegio dei Revisori dei Conti

RAVI Sebastiano

CHIELLO Giovanni

SCALIA Ferdinando

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta ad oggetto - “Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali. Esame e Approvazione.”, dotata dei prescritti pareri favorevoli;

Dato atto che sulla proposta di che trattasi è stata richiesta emissione di parere da parte del Collegio dei Revisori;

Vista la nota prot.n.14547 del 09/07/2021 con cui l'Organo di Revisione ha rappresentato l'assenza di competenza in merito;

Udita l'esposizione e gli interventi connessi

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti (n. 15 presenti - n.1 assenti) e votanti:

Favorevoli 15

Contrari 0

Astenuti 0

DELIBERA

- **Di approvare il Regolamento** per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, che consta di n. 25 articoli, come da proposta che allegata, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue

Il Presidente

F.to Vincenzo Francesco Paolo Tribuna

Il Consigliere Anziano

F.to Martorana Giuseppa Maria Gabriella

Il Segretario Generale

F. to Avv. Maria Letizia Careri

Copia conforme all'originale.
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Maria Letizia Careri



F.to
Ficarazzi, 19/8/2021

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ;

- perché dichiarata immediatamente eseguibile ((art. 12, 2° comma, L.R. 44/91);
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Maria Letizia Careri

Ficarazzi li, _____

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, su conforme attestazione dell'Addetto alla Pubblicazione, è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____, N. _____ Reg. Pub., come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 44/91;

F.to Il Responsabile
Albo Pretorio

F.to Il Segretario Generale
Avv. Maria Letizia Careri